

# Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione del vaiolo degli ovini e dei caprini da taluni Stati membri dell'Unione europea<sup>1</sup>

916.443.119

del 4 ottobre 2023 (Stato 7 marzo 2024)

---

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),*

visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966<sup>2</sup>  
sulle epizootie;

visto l'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>3</sup> concernente  
l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico  
con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia,

*ordina:*

## **Art. 1**                      Scopo e oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza si prefigge di evitare l'introduzione in Svizzera del vaiolo degli ovini e dei caprini.

<sup>2</sup> Disciplina le importazioni dagli Stati membri dell'Unione europea (UE) interessati dei seguenti animali e prodotti animali:<sup>4</sup>

- a. di ovini e caprini;
- b. dei seguenti prodotti animali ottenuti da ovini e caprini:
  1. sperma, ovuli ed embrioni,
  2. carne e preparati di carne,
  3. prodotti a base di carne, nonché stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano,
  4. colostro, latte e prodotti a base di latte,
  5. prodotti contenenti prodotti di cui ai numeri 2–4,
  6. sottoprodotti di origine animale secondo l'articolo 3 lettera b dell'ordinanza del 25 maggio 2011<sup>5</sup> concernente i sottoprodotti di origine animale, compresi pelli, pelame e lana.

RU 2023 564

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 5 mar. 2024, in vigore dal 7 mar. 2024 (RU 2024 98).

<sup>2</sup> RS 916.40

<sup>3</sup> RS 916.443.11

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 5 mar. 2024, in vigore dal 7 mar. 2024 (RU 2024 98).

<sup>5</sup> RS 916.441.22

**Art. 2** Importazione di ovini e caprini vivi

L'importazione di ovini e caprini vivi dalle zone soggette a restrizioni secondo l'allegato è vietata.

**Art. 3** Importazione di sperma, ovuli ed embrioni

L'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l'allegato è vietata.

**Art. 4** Importazione di prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3

<sup>1</sup> L'importazione di prodotti ottenuti da ovini e caprini di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3 dalle zone soggette a restrizioni secondo l'allegato è vietata.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, l'importazione di tali prodotti è consentita se:

- a. sono stati ottenuti da carcasse da cui sono state rimosse le frattaglie ai sensi dell'articolo 2 numero 8 del regolamento delegato (UE) 2020/687<sup>6</sup>; e
- b.<sup>7</sup> l'autorità competente dello Stato membro dell'UE interessato ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.

**Art. 5** Importazione di colostro, latte e prodotti a base di latte

<sup>1</sup> L'importazione di colostro, latte e prodotti a base di latte di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l'allegato è vietata.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, l'importazione di colostro, latte e prodotti a base di latte è consentita se:

- a. non sono utilizzati per l'alimentazione animale;
- b. sono stati pastorizzati conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687<sup>8</sup>; e
- c.<sup>9</sup> l'autorità competente dello Stato membro dell'UE interessato ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.

<sup>6</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/751, GU L 100 del 13.4.2023, pag. 7.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 5 mar. 2024, in vigore dal 7 mar. 2024 (RU 2024 98).

<sup>8</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 4 cpv. 2 lett. a.

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 5 mar. 2024, in vigore dal 7 mar. 2024 (RU 2024 98).

**Art. 6** Importazione di prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 5

<sup>1</sup> L'importazione di prodotti di ovini e caprini di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 5 dalle zone soggette a restrizioni secondo l'allegato è vietata.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, l'importazione di tali prodotti è consentita alle condizioni seguenti:

- a. per i prodotti contenenti prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3: se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2;
- b. per i prodotti contenenti prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 4: se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2.

**Art. 7** Importazione di sottoprodotti di origine animale

<sup>1</sup> L'importazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l'allegato è vietata.

<sup>2</sup> L'importazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l'allegato è consentita se:

- a. sono soddisfatti i requisiti di cui ai seguenti regolamenti:
  1. regolamento (CE) n. 1069/2009<sup>10</sup>,
  2. regolamento (UE) n. 142/2011<sup>11</sup>; e
- b.<sup>12</sup> l'autorità competente dello Stato membro dell'UE interessato ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.

**Art. 8**<sup>13</sup> Certificato sanitario

L'autorizzazione al movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni concessa dall'autorità competente dello Stato membro dell'UE interessato secondo gli articoli 4

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

<sup>11</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/488, GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6.

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 5 mar. 2024, in vigore dal 7 mar. 2024 (RU 2024 98).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 5 mar. 2024, in vigore dal 7 mar. 2024 (RU 2024 98).

capoverso 2 lettera b, 5 capoverso 2 lettera c e 7 capoverso 2 lettera b si considera valida se la partita è accompagnata da un certificato sanitario.

**Art. 9** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 6 ottobre 2023.

*Allegato*<sup>14</sup>  
(art. 2, 3, 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 e 7 cpv. 1 e 2)

## **Territori interessati e zone soggette a restrizioni**

### **1 Zone soggette a restrizioni negli Stati membri dell'UE interessati**

Gli Stati membri dell'UE interessati nonché le zone ivi soggette a restrizioni sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:

---

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2725	Decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 della Commissione, del 29 novembre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470, GU L, 2023/2725, 4.12.2023; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/400, GU L, 2024/400, 24.1.2024.

---

### **2 Stati membri dell'UE interessati**

Nel seguente Stato membro dell'UE vi sono zone soggette a restrizioni:

Grecia

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'USAV del 5 mar. 2024, in vigore dal 7 mar. 2024 (RU **2024** 98).

